



COMUNE DI RONCO s. ASCONA

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA REPRESSIONE

DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

Il Municipio di Ronco s. Ascona,

richiamati

- visti gli art.li 107 LOC e 23 del relativo Regolamento di applicazione, l'art. 135 e l'art. 158 del Regolamento comunale, le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente e contro i rumori,

decreta:

Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Principio

Art. 2 Sull'intero territorio giurisdizionale del Comune di Ronco sopra Ascona sono vietate le azioni che causano rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori ed i suoni di ogni genere emessi da apparecchi musicali o mezzi meccanici ed in genere ogni rumore molesto o inutile suscettibili di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti.

Il divieto è esteso alle vie ed alle piazze pubbliche nonché alla proprietà privata all'interno ed in vicinanza dell'abitato.

Restano pure riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge federale sulla circolazione stradale, della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria, della legge edilizia, della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.

Quiete notturna

Art. 3 È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le 19.00 e le 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 14.00 come pure al sabato prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00. L'autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Domenica e giorni festivi

Art. 4 È vietata l'esecuzione di lavori e di opere feriali rumorosi e molesti per il vicinato la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Artigianato e industria

Art. 5 Il lavoro artigianale ed industriale, come pure l'uso di attrezzi, di macchine, di apparecchi e di dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere adottati tutti i miglioramenti ed accorgimenti che la tecnica più recente offre. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione non può essere ragionevolmente pretesa, il rumore deve essere ridotto nella misura massima possibile e reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate. Nei casi più gravi la fonte di rumore dovrà essere eliminata. L'Autorità comunale ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore.
- b) è vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo, come ad es. seghe circolari per legno o metallo, ecc.. Tali lavori rumorosi possono essere eseguiti unicamente all'interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale dietro richiesta scritta ed adeguatamente motivata.

Lavori edili

Art. 6 Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 5 ed alle disposizioni federali e cantonali in materia, le seguenti norme:

- a) la limitazione del rumore sui cantieri è regolamentata dalla direttiva del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, ad eccezione dei cantieri relativi ad opere decise da autorità federali e cantonali;
- b) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente. In prossimità di chiese, cimiteri, case di cura, asili, scuole ed istituti scientifici, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione da parte della competente Autorità comunale, dietro richiesta scritta e motivata;
- c) i motori a scoppio sono ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- d) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- e) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti;
- f) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente. In prossimità di chiese, cimiteri, case di cura, asili, scuole ed istituti scientifici, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione da parte della competente Autorità comunale, dietro richiesta scritta e motivata;
- g) i motori a scoppio sono ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;

Lavori edili	<p>h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto, all'interno dei cantieri o sul lavoro, delle presenti norme e di tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati da rumori.</p> <p>In caso di inosservanza, il Municipio può pretendere l'adozione di adeguate misure di protezione atte a ridurre i rumori; può limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi ed orari oppure ordinare la sospensione dei lavori;</p> <p>i) in ogni caso l'esecuzione dei lavori edili con macchinari ed utensili rumorosi sono consentiti nei giorni feriali solo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Per le imprese edili vige il divieto di lavorare al sabato. Il Municipio, in casi eccezionali o urgenze o per lavori pubblici potrà rilasciare delle autorizzazioni, previa richiesta motivata da inoltrare all'Esecutivo almeno 8 giorni prima dei lavori. Al sabato i lavori autorizzati potranno essere eseguiti dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.</p>
Campeggi	<p>Art. 7 Le persone che frequentano i campeggi devono comportarsi in modo tale da non arrecare alcun disturbo ai vicini.</p> <p>Si rendono pure applicabili gli art. 3, 12, 18 e 21 del presente regolamento.</p>
Lavori agricoli e di giardinaggio	<p>Art. 8 Le macchine agricole e da giardinaggio (tagliaerba, rulli a motore, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci. La loro utilizzazione è vietata la domenica ed è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00.</p>
Lavori domestici	<p>Art. 9 Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. L'esecuzione di lavori domestici rumorosi è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.</p>
Locali di abitazione e di lavoro	<p>Art. 10 I locali destinati ad abitazione e al lavoro devono essere convenientemente isolati acusticamente conformemente alle norme dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (RS 814.41).</p> <p>I laboratori, le aziende, le industrie, i depositi, ecc. molesti per rumore non potranno essere costruiti o collocati nelle immediate vicinanze delle zone abitate. Per quelli già esistenti il Municipio potrà adottare misure idonee atte a ridurre gli inconvenienti nella misura massima possibile.</p>
Sirene, apparecchi segnalatori e simili	<p>Art. 11 È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, dal cantiere, ecc. ai quali sono destinati.</p>
Apparecchi di riproduzione del suono	<p>Art. 12 Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, di amplificazione, ecc. possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.</p> <p>L'uso irrazionale di radio, impianti stereo, ecc. portatili è vietato nei luoghi pubblici (spiagge, giardini, piazze, ecc.).</p>

L'impiego di impianti stereo, di radio o di qualsiasi altro strumento od impianto meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlanti od amplificatori all'aperto è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo da non essere percepibili da terzi.

Produzioni vocali e strumentali

Art. 13 Le produzioni vocali e strumentali all'aperto (amplificate e non amplificate) non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00 e devono rispettare le norme dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).

Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia le disposizioni del cpv. 2.

Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

Canti e schiamazzi

Art. 14 Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi i canti e gli schiamazzi sulla pubblica via, così come all'interno ed in vicinanza dell'abitato.

Resta riservata l'applicazione delle norme della legge cantonale sull'ordine pubblico.

Pubblicità sonora

Art. 15 Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora.

Animali

Art. 16 I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna.

In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

Art. 17 L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, di bombette, di mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Giochi all'aperto ed attività sportive

Art. 18 I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e costruiti in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi.

I giochi e le attività sportive all'aperto (come ad es. bocce, minigolf, ecc.) sono permessi unicamente dalle ore 08.00 alle ore 23.00 a meno che gli stessi non provochino disturbi a terzi.

In casi particolari il Municipio nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, potrà imporre altre restrizioni o vietare lo svolgimento di tali giochi, qualora gli stessi arrechino eccessivo disturbo ai vicini.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per analogia a qualsiasi altro nuovo gioco del genere.

Esercizi pubblici

Art. 19 Gli esercizi pubblici, le sale da concerto, i cinematografi, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo dovranno essere costruiti e disposti o installati in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi. Saranno pure prese tutte le misure necessarie per non disturbare i coinquilini ed i vicini.

Nei locali chiusi sono permessi il canto, la musica, ecc., come pure l'uso di apparecchi del genere di cui all'art. 12 della presente ordinanza, unicamente fino alle ore 23.00.

Il Municipio, d'ufficio o su denuncia privata, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno o, in caso di inadempimento, la chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

A partire dalle ore 22.00 le porte e le finestre degli esercizi pubblici dovranno essere chiuse; mentre quelle delle sale da ballo dovranno essere chiuse in permanenza.

In casi particolari, nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, l'autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre restrizioni o vietare le manifestazioni di cui al cpv. 2, qualora le stesse siano di pregiudizio a terzi.

Manifestazioni pubbliche

Art. 20 Le manifestazioni pubbliche e culturali di qualsiasi genere, come ad esempio le assemblee, i comizi, i cortei, le sagre paesane, i concerti di filarmoniche, ecc. possono essere tollerate qualora il rumore causato dall'uso di determinati apparecchi sia necessario alle manifestazioni stesse.

Restano comunque riservate le disposizioni della presente ordinanza e l'autorizzazione del Municipio.

Secondo i casi, l'Autorità comunale potrà concedere delle deroghe alle singole norme.

Veicoli a motore

Art. 21 È riservata l'applicazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale e quelle concernenti il controllo dei rumori prodotti dai veicoli. È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo ed inadeguato l'avviamento e riscaldare inutilmente come pure far girare il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza
- d) effettuare giri inutili all'interno dell'abitato; è vietato in modo particolare circolare in continuità e senza necessità alcuna con ciclomotori nelle strade della località. Per i motoscafi restano riservate le norme del regolamento sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico;
- e) circolare troppo rapidamente soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve ed in salita;
- f) caricare e scaricare i veicoli senza precauzione o trasportare carichi rumorosi senza fissarli o isolarli;
- g) disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione del suono installati o trasportati nel veicolo;

h) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili;

i) l'uso non indispensabile e per richiamo di segnalatori acustici.

Penalità

Art. 22 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con multe fino ad un importo massimo di CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dagli art.li 145 e ss. della LOC.

Provvedimenti

Art. 23 L'applicazione della seguente ordinanza spetta al Municipio, il quale agisce d'ufficio o su denuncia privata.

Resta riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale cantonale e federale.

Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Entrata in vigore ed abrogazione

Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC. La stessa annulla e sostituisce quella del 17 agosto 2017.

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza fanno stato i disposti federali e cantonali, i regolamenti e le ordinanze comunali, come pure ogni altra legge o regolamento applicabile in materia.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma degli articoli 192 LOC e 44 RALOC, dal 10.11.2022 al 09.12.2022.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco Il Segretario

Paolo Senn Roberto Salmina

